



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

PEC cp-capri@pec.mit.gov.it - E-mail uccapri@mit.gov.it

ORDINANZA N.19/2026

MODIFICA DELL'ART.7, COMMA 1 DELL'ORDINANZA N.24/2014 INERENTE ALLA DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DELLE UNITÀ NAVALI CHE ESPLETANO SERVIZI DI LINEA

Località: Capri Porto Commerciale – banchina Principale dal molo n.1 al molo n.7;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Capri:

VISTO il D.P.R. n.37 del 13 febbraio 2012;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84 – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTA la deliberazione n.1047 in data 19 giugno 2008 della Giunta della Regione Campania, recante l'*“individuazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale ex art.6 della Legge Regionale 3/2002”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 117 del 13 giugno 2013, con cui è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Capri, per l'individuazione dei confini del porto di Marina Grande di Capri;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 219 del 27 settembre 2013, avente ad oggetto *“Porto di Marina Grande di Capri - decreti dirigenziali n. 117/2013, 177/2013 e 184/2013 – approvazione planimetrie tavola 1, confini; tavola 2, destinazioni; tavola 3, coordinate gauss-boaga”*;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 24 aprile 2018 che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Capri;

VISTO l'Ordinanza n.99/99 emessa dalla Capitaneria di porto di Napoli in data 27 ottobre 1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.7 dell'Ordinanza n. 24/2014, emessa in data 23 Maggio 2014 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, con il quale viene disciplinato l'ormeggio delle unità navali di linea e da carico nel porto commerciale;

VISTA l'Ordinanza n.1/2016, emessa in data 4 gennaio 2016 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, con la quale vengono disciplinati gli ormeggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri – di piccolo tonnellaggio – che effettuano attività turistico ricreativa;

VISTA la propria nota prot.1720 del 20.02.2026 con la quale è stata formalmente richiesta la collaborazione del Collegio Nazionale Capitani del Compartimento di Napoli al fine di supportare tecnicamente l'Autorità marittima nel corso della fase istruttoria propedeutica all'emanazione della presente Ordinanza, avvalendosi della figura professionale di un Capitano di lungo corso;

VISTE le attività istruttorie condotte e gli esiti della riunione tenutasi presso la sede dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri in data 24 marzo 2026 con due rappresentanti del Collegio nazionale Capitani del Compartimento di Napoli e con rappresentanti del Gruppo Ormeggiatori del porto di Capri;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72), resa esecutiva con la legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 62, 28, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

RITENUTO: opportuno modificare - ai soli fini della sicurezza della navigazione nell'ambito portuale e della salvaguardia della vita umana in mare – la disciplina degli ormeggi delle unità navali che espletano servizi di linea da/per il porto di Marina Grande di Capri durante l'arco notturno;

RENDE NOTO

che **l'art.7, comma 1 dell'Ordinanza n.24/2014**, con il quale si disciplinano gli ormeggi delle unità navali di linea e da carico nel porto commerciale di Marina Grande di Capri, **è modificato** come segue.

ORDINA

Articolo 1

(modifiche all'art.7 dell'Ord.24/2014)

1. L'art.7, c.1 dell'Ordinanza n.24/2014 emessa da questo Ufficio in data 23 maggio 2014, paragrafo relativo alla Banchina Principale dal molo n.1 al molo n.7, è modificato come segue:

1. – *Fermo restando le disposizioni operative contenute nei precedenti articoli 5 e 6, l'ormeggio delle unità navali di linea presso i moli del porto commerciale è così disciplinato:*

Banchina Principale dal molo n.1 al molo n.7:

a) *Periodo estivo: è consentito l'ormeggio di punta (poppa a terra) al massimo di:*

i. n.4 (quattro) unità navali nelle ore diurne;

ii. n.3 (tre) unità navali nelle ore notturne, delle quali almeno n.1 (una) dovrà avere una lunghezza f.t. inferiore ai 30 metri.

b) *Periodo invernale: è consentito l'ormeggio di punta (poppa a terra) al massimo di n.3 (tre) unità navali nelle ore diurne e n.2 (due) unità navali nelle ore notturne.*

Le unità navali in sosta notturna, qualora non siano già impiegate in collegamenti di linea previsti dal quadro orario approvato dalla Regione Campania, dovranno liberare l'ormeggio entro le ore 07:00.

Articolo 2

(disposizioni finali e sanzioni)

1. La presente Ordinanza viene emanata ai soli fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione nell'ambito portuale.

2. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento incorrono:

a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;

b) negli altri casi, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione secondo il luogo di commissione dell'infrazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

a) affissione all'albo di questo Ufficio;

b) trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;

c) inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

Capri, 22 maggio 2026

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco POTENZIERI

(documento sottoscritto con firma digitale)